



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Eugenio	Forgillo	Presidente
Dott. Francesco	Notaro	Consigliere
Dott.ssa Nicoletta	Celentano	Consigliere relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2183 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, a cui veniva riunito il procedimento iscritto al n. 2245 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9407/2021, pubblicata il 17/11/2021, vertente:

TRA

AVV. MUARIZIO *Pt_1*, (c.f. n. *C.F._1*), e **AVV. VINCENZO COPPOLA**, (c.f. n. *C.F._2*), elettivamente domiciliati in Napoli al Viale Gramsci n. 16 presso lo studio degli avvocati Fabio Mariottino (C.F. n. *C.F._3*) e Benedetta Bruno (C.F. n. *C.F._4*) dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura conferita su foglio separato, i quali procuratori chiedono di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento all'indirizzo PEC *Email_1*
Email_2 ;

APPELLANTE nel procedimento RG 2183/2022 e APPELLATO nel procedimento riunito RG 2245/2022

E

Controparte_1 **n persona del l.r.p.t. (già,** *Controparte_2* ,
(P. IVA n. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Melisurgo n. 15 presso lo studio dell'avv. Mauro Fierro (c.f. n. *C.F._5*) che la rappresenta e difende in virtù

di procura alle liti rilasciata su figlio separato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, il quale procuratore chiede di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC

Email_3

APPELLATO nel procedimento RG 2183/2022 e APPELLANTE nel procedimento riunito RG 2245/2022

CONCLUSIONI: come in atti, ribadite nelle comparse conclusionali e repliche depositate da entrambe le parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 20.9.2016, la Controparte_2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, n. 5071/2016, emesso dal Tribunale di Napoli, il 12.7.2016 su istanza degli avv.ti Maurizio D'Albora e Vincenzo Coppola, per compensi professionali dell'importo di € 68.619,53 oltre interessi ex D.lgs 231/2002 con decorrenza dal 20.10.2015 e spese del monitorio.

Il credito sorgeva dall'incarico professionale ricevuto dalla società, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza legale e giudiziale, per la verifica delle rivendicazioni avanzate dalla società predetta, nei confronti del Controparte_3 in forza delle convenzioni intervenute tra le parti del 5.3.1990 (rep. 61737) e successiva integrazione e modifica del 25.2.1997 (rep. 66109), per le quali si dava avvio ad una procedura arbitrale (atto di acceso arbitrale, notificato il 27.12.2012), formulando domanda di € 28.361.728,51 a titolo di rimborso spese, indennizzi, e danni diretti ed inerenti ai fatti di causa.

I compensi per detta attività erano pattuiti tra la società e i professionisti, in una parte fissa, "reitener fee" (€ 80.000,00), ed una parte variabile a percentuale "success fee", collegata al risultato (in percentuale variabile del 7%, per risultato inferiore ad € 3.000.000,00, e poi per successivi scaglioni del 5%, tra € 3.000.000,00 ed € 5.000.000,00 e del 3%, sopra quest'ultimo importo), come da preventivo accettato dalla cliente, e sancito in scrittura privata del 14 gennaio 2014, con anche le tempistiche dei pagamenti rateali (15% al dodicesimo mese dalla pronuncia del lodo, ulteriore 15% al ventiquattresimo mese, ed il saldo di 70%, entro 15 giorni dall'effettivo incasso dal CP_3

[...] .

La procedura patrocinata dagli attori, terminava con il lodo sottoscritto il 20.10.2014, con cui il Controparte_3 era condannato in favore della Controparte_2 al pagamento di € 8.529.198,47, per cui applicando i criteri di determinazione del compenso sopra indicati, si perveniva ad un compenso variabile di € 457.463,54, oltre l'importo di base di € 80.000,00.

Controparte_2 provvedeva al pagamento della sola parte fissa, ma non anche al versamento della prima rata variabile del 15% entro l'anno dal lodo, per € 68.619,53, e a nulla

valeva la richiesta e messa in mora stragiudiziale, pertanto i legali agivano in via monitoria e veniva emesso il provvedimento qui opposto.

L'opposizione della cliente era fondata, in prima battuta, sulla nullità dell'accordo sulla *success fee* per violazione del divieto di patto di quota lite, previsto dall'art. 13 c. 4 L. 247/2012, secondo cui "sono vietati i patti con cui l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazioni o della ragione litigiosa", confermata dalla previsione del codice deontologico, all'art. 25 comma 2, del CNF approvato il 31.1.2014, così come anche sostenuto dalla cassazione SSUU 25012/2014, potendo solo essere prevista una determinazione di compenso aggiuntiva parametrata al valore dell'affare, o a quanto si preveda che il cliente possa ottenere, mentre nel caso di specie il compenso era ancorato al risultato ottenuto e non al valore dell'affare.

Deduceva, inoltre, la mancanza della condizione per l'effettivo conseguimento del risultato, non essendo stata la pronuncia del lodo seguita dal pagamento della condanna, in quanto il lodo risultava impugnato, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, la quale aveva altresì sospeso la sua esecuzione. Per quanto detto, almeno si sarebbe resa necessaria la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della impugnativa del lodo.

Infine, sosteneva inoltre l'eccessività del compenso pattuito, sproporzionato ed irragionevole rispetto alle tariffe professionali vigenti, secondo cui, applicando il massimo tariffario previsto per lo scaglione della decisione, si poteva giungere ad un importo di € 230.000,00.

Pertanto, chiedeva la sospensione del giudizio di opposizione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'impugnativa del lodo arbitrale (RG n. 1163/2015 Corte Appello Napoli) e nel merito, dichiarare nullo nella parte variabile l'accordo sul compenso, o comunque inesigibile, e comunque sproporzionato, revocando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

Si costituivano i legali opposti e contestavano l'avversa opposizione, evidenziando che a seguito della Legge Bersani n. 248/2006 e della successiva L. 247/2012 art. 3 comma 13, doveva ritenersi legittima, fermo restando l'obbligo della forma scritta, la previsione di un compenso, anche superiore ai limiti tariffari, non più inderogabili, e "parametrato al risultato pratico dell'attività svolta o al valore dei beni o dei crediti oggetto di contessa", con l'unico limite del patto di quota lite illegittimi (in esito alle citate riforme), ovvero quello in cui il difensore diventi cessionario di parte dei diritti su cui sorge contestazione, così come interpretato anche dalla Cass. SSUU 25012/2014.

Contestavano l'inesigibilità del compenso per mancato pagamento da parte del Controparte_3 della somma oggetto di condanna, in quanto proprio perché trattavasi di un patto lecito rientrante nella normativa richiamata, non era necessario l'effettivo conseguimento degli importi, servendo la

pronuncia di condanna avente effettività solo da parametro per la determinazione dei compensi stessi.

Contestavano la violazione di proporzionalità e ragionevolezza, anche alla luce della adesione della società al preventivo proposto sui compensi, contenente le condizioni chiare ed espresse.

Chiedevano la dichiarazione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Concessa la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio, in esito alla prima udienza del 26.1.2016, senza necessità di istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Va segnalato che in esito alla ordinanza sopra indicata erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la società ingiunta dava atto di aver spontaneamente adempiuto in esito alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, versando il complessivo importo di € 78.802,66, e formulava, ad integrazione delle conclusioni già esposte, espressa domanda di restituzione di quanto versato in esito all'accoglimento dell'opposizione.

In data 5.10.2018, si procedeva al deposito del documento formato successivamente, ovvero la sentenza della Corte di Appello n. 1710/2018 del 16.4.2018, con cui dichiarava nullo il lodo e condannava alla minor somma di € 8.414.518,47 a titolo di indennizzo, e condanna alle spese del grado arbitrale e della impugnazione.

Acquisito questo ulteriore elemento, il Tribunale pronunciava la sentenza qui impugnata n. 9407/2021 del 17.11.2021, con cui accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 5071/2016 e condannava gli avvocati istanti alle spese di lite.

Il Giudice stabiliva che il patto sul compenso integrava il divieto di legge, con riferimento all'art. 13 comma 3 L. 247/2012, ritenendo che “la soluzione più coerente con il dettato normativo è quella secondo la quale il divieto di patto di quota lite non è assoluto ma relativo, nel senso che può tuttora riconoscersi allo stesso un moderata spazio di azione, laddove il compenso venga valutato con riferimento ad una parte dell'affare e non invece al risultato materiale conseguito per effetto della difesa professionale atteso il non dichiarato ma evidente fine di evitare una partecipazione diretta del difensore ai risultati dell'attività professionale spiegata”, dovendosi in tal senso leggere la citata pronuncia a SSUU n. 25012/2015. Applicando detto principio, era dunque possibile concordare un compenso in percentuale del valore dell'affare, ma non anche statuire un compenso legato al risultato del contenzioso, quindi in una parte di esso.

Nel caso di specie, invece, al Tribunale appariva evidente, invece, “una compartecipazione del difensore ai risultati della lite, mediante l'attribuzione di una somma che è quota parte dell'importo derivante dalla condanna conseguita” e dunque doveva essere dichiarata nulla.

L'opposizione veniva accolta e il decreto ingiuntivo n. 5071/2016 revocato, con condanna degli avv.ti *Pt_1* e Coppola alle spese di lite.

La sentenza non disponeva in merito alla domanda di restituzione delle somme pagate dalla società

Controparte_2

Con atto di citazione notificato il 13.5.2022 gli avvocati Maurizio D'Albora e Vincenzo Coppola proponevano appello avverso la superiore pronuncia chiedendo "in via principale dichiarare nulla, annullabile, e in ogni caso, improduttiva di effetti giuridici la impugnata sentenza, stante la inammissibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla appellata *CP_2*

[...] con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, in via concorrente subordinata o alternativa, affermare la legittimità e la validità dell'accordo inter parte di cui è causa in quanto costituente premio di risultato, cd. palmario o success fee, convenuto tra le parti e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando le domande tutte formulate dalla opponente società, in quanto inammissibili ed infondate; in via di ulteriore subordine, ove l'accordo sia considerato dal giudicante patto di quota lite, affermarne parimenti per gli esposti motivi la piena legittimità e validità e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande tutte formulate dalla opponente società perché inammissibile ed infondata", con vittoria di spese.

Col primo motivo veniva chiesta l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del rito previsto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011, norma processuale applicabile anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con possibilità per il giudicante di mutarne il rito, ma dovendosi verificare la data di deposito per la iscrizione al ruolo, al fine di accertare il rispetto del termine decadenziale prescritto dalla legge, in mancanza dovendosi ritenere tardiva ai sensi dell'art. 641 c.p.c.. Nel caso di specie, a fronte del decreto monitorio notificato il 12.7.2016, l'opposizione era stata notificata il 20.9.2016 e depositata il 30.9.2016.

Quindi gli appellanti chiedevano dichiararsi l'opposizione originaria inammissibile e, di conseguenza, confermare definitivamente il decreto ingiuntivo.

Nel merito, con il secondo motivo, gli avvocati contestavano la qualificazione giuridica data dal Tribunale all'accordo, ovvero di patto di quota lite, laddove era solo un palmario o success fee, ovvero un'aggiunta al compenso fisso determinato sulla base dall'attività svolta e dal risultato conseguito, e non consistente nella cessione di parte del bene oggetto della controversia. Secondo la giurisprudenza citata da parte appellante, il palmario pattuito per iscritto è lecito se aggiuntivo rispetto a un compenso base, anche se parametrato all'esito.

Con il terzo motivo deduceva la non corretta interpretazione dell'art. 13 comma 3 e 4 della L. 247/2012, limitata a vietare la cessione o attribuzione di parte della somma oggetto di condanna e non a ostacolare la previsione di un premio commisurato al risultato ottenuto.

La società *Controparte_2* si costituiva il 19.10.2022, in questo procedimento, rinviando espressamente al proprio appello proposto contestualmente e iscritto al RG 2245/2022 di cui chiedeva la riunione.

Sulle doglianze di controparte, deduceva: l'applicabilità del rito speciale solo ai "giudizi" civili e quindi non anche all'arbitrato, con piena applicazione al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 633 e ss. c.p.c. e dunque dell'introduzione dell'opposizione con atto di citazione; e comunque anche ritenendosi applicabile il rito speciale, il mutamento del rito avrebbe disposto l'applicazione delle norme del rito speciale solo successivamente all'intervenuta modifica. Nel merito contestava l'interpretazione data dai professionisti alla convenzione come "palmario" e non patto di quota lite, riportandosi anche alla sentenza gemella del tribunale di Napoli, n. 5261/2022 conforme e contestava l'interpretazione normativa resa dalle controparti all'art. 13 L. 247/2012.

Con autonomo appello iscritto al RG n. 2245/2022, la *Controparte_2* contestava l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di restituzione delle somme versate in dipendenza del decreto ingiuntivo dichiarato nel corso di quella fase provvisoriamente esecutivo, ma poi revocato, domanda formulata nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., primo atto difensivo successivo all'ordinanza ex art. 648 c.p.c.. insisteva nella domanda con interessi ex lege 231/2002 dal giorno del pagamento.

In quel giudizio si costituivano gli avvocati, chiedendo la riunione obbligatoria con il procedimento introdotto dal loro gravame, senza contestare alcun ché.

All'esito dell'udienza di comparizione dell'11.11.2022 il Collegio si riservava e con provvedimento in pari data riuniva al presente il procedimento recante n. 2245/22 di R.g. e rinviava il giudizio all'udienza del 24.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.

A seguito dello scardinamento del fascicolo dall'ottava Sezione civile alla presente Sezione la predetta udienza veniva rinviata in prosieguo conclusioni, e riservata in decisione nelle forme del rito ante Cartabia, ordinario, e dunque ai sensi dell'art. 190 c.p.c., all'udienza del 2.12.2025, con termini abbreviati come previsto nel comma 2 della norma citata, per comparse conclusionali di giorni 20 e successivi giorni 20 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dagli avv.ti Maurizio d'Albora e Vincenzo Coppola è infondato e va rigettato con piena conferma della sentenza appellata, ai capi a e b.

Va disattesa la prima doglianza relativa all'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività.

Hanno asserito i professionisti che, considerata la applicabilità al caso di specie del procedimento previsto dall'art. 14 D.lgs. 150/2011, il quale prevede come atto introduttivo il ricorso, il procedimento si doveva considerare instaurato nel momento del deposito del ricorso in cancelleria (nel nostro caso 30.9.2016). Ne conseguirebbe la tardività ai sensi dell'art. 641 c.p.c. posta la notifica del decreto ingiuntivo in data 12.7.2016.

Tale doglianza è infondata.

Ed invero l'art. 4 del D.lgs 150/2011, stabilisce che quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza, fermo restando che, come precisa il comma 5 “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.

La chiara disposizione, risulta pienamente recepita nel caso in oggetto anche dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, n. 758/2022, secondo cui nei procedimenti disciplinati dal D.lgs 150/2011 per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti processuali e sostanziali che le sono propri (anche per quanto attiene a decadenze e preclusioni già maturate). Specificava, inoltre, la Corte di legittimità come tale sanatoria operasse indipendentemente dalla pronuncia di mutamento del rito da parte del giudice ex art. 4 D.lgs 150/2011, la quale dunque opera solo “*pro futuro*”.

Non vi è dubbio che nel presente caso, nel quale non è stato peraltro disposto il mutamento del rito nel corso del primo grado, la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo vada verificata al momento della notificazione dell'atto di citazione, essendo stato in tale forma introdotto il giudizio dalla parte opponente, e questo evento è stato senz'altro tempestivo, risultando spedita (e ricevuta) il 20.9.2016, tenuto conto della sospensione feriale (per la diretta applicazione del principio sopra sancito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la recente Cass. 8045/2023).

Non risultano fondate neanche la seconda e terza doglianza, vertenti, come detto, sulla validità del patto sul compenso, considerato una sorta di palmario – premio di risultato, o success fee, ovvero un'aggiunta al compenso fisso determinato sulla base dall'attività svolta e dal risultato conseguito, e non, invece, come il vietato patto di quota lite, secondo l'interpretazione ritenuta corretta dell'art. 13 comma 3 e 4 della L. 247/2012, ovvero limitata a vietare la cessione o attribuzione di parte della somma oggetto di condanna.

Le censure non meritano accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Premesso che è indiscussa l'applicazione al caso di specie, della normativa contenuta nell'art. 13 comma 4 della L. 247/2012, il quale vieta "i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa", essendo stato il patto stipulato nel 2014, va confermata la motivazione del giudice di primo grado, conforme alla giurisprudenza di legittimità maggioritaria a cui si aderisce.

Va premesso che la norma citata, al comma 3 nel prevedere la libertà della pattuizione dei compensi, come criterio generale, ne individua alcune possibili forme, tra cui anche quella "a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione". È dunque necessario segnare la demarcazione tra una forma di libera e consentita determinazione, nelle modalità sopra indicate, ed il ripristinato divieto di patto di quota lite.

Ricordiamo che la contestata pattuizione prevedeva una aggiunta al compenso fisso, collegata al risultato, in percentuale variabile del 7%, per risultato inferiore ad € 3.000.000,00, e poi per successivi scaglioni del 5%, tra € 3.000.000,00 ed € 5.000.000,00 e del 3%, sopra quest'ultimo importo, da pagare a rate: 15% al dodicesimo mese dalla pronuncia del lodo, ulteriore 15% al ventiquattresimo mese, ed il saldo di 70%, entro 15 giorni dall'effettivo incasso dal CP_3

[...]

Ciò detto, molteplici pronunce della Cassazione sanciscono il principio per cui le pattuizioni lecite sono quelle in cui il compenso è stato convenuto in rapporto percentuale al valore dei beni o degli interessi litigiosi, mentre quelli illeciti sono quelli concordati in una percentuale del risultato finale ed effettivo della lite. Il principio, secondo i giudici di legittimità trova spiegazione nella necessità, sempre condivisa, di distaccare l'interesse dell'avvocato dagli esiti concreti della lite, rischiando di trasformare il rapporto tra questi ed il cliente in una sorta di rapporto associativo partecipativo, salvaguardando sia l'interesse del cliente, sia la dignità della professione forense.

Per tale motivo il patto di quota lite vietato non è solo quello in cui il compenso consista direttamente in una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche quello in cui questo sia correlato al risultato pratico ottenuto (Cass. 14699/2025, Cass. 25012/2015, Cass. 21420/2021, Cass. 23738/2024). Nelle sentenze citate, peraltro, si dà conto della conforme interpretazione, anche sotto il profilo disciplinare, resa dal Consiglio Controparte_4.

Ciò detto in diritto, appare oggettiva la illiceità, e quindi nullità, del patto oggetto di causa, direttamente correlato ai risultati ottenuti. Oltre l'elemento letterale, ovvero alla misura parametrata al risultato conseguito, da conteggiare per scaglioni, sostiene la presente interpretazione anche il dato logico, per cui detto compenso aggiuntivo, solo in parte veniva erogato al momento del provvedimento determinante l'esito favorevole della lite, ma per la maggiore parte, pari al 70%, era

subordinato e condizionato all'effettivo incasso delle somme, in esito alla definitività del provvedimento favorevole, elemento che ne rafforza la natura di patto di quota lite, risultando esigibile dopo l'intero incasso, e dunque rappresentando una quota del vantaggio ottenuto.

La *ratio legis*, peraltro determina l'applicazione del divieto anche qualora il compenso venga convenuto solo in parte con lo schema del patto di quota lite, potendo egualmente condurre alle distorsioni nel rapporto professionale come sopra indicato.

Pertanto l'appello proposto dagli avv.ti *Pt_1* e Coppola va interamente rigettato.

La decisione è peraltro conforme a precedente sentenza di questa sezione su altra tranche del medesimo compenso (sent. N. 3137/2025 del 17.6.2025).

Occorre valutare l'appello incidentale proposto dalla *Controparte_1* il quale è, invece, fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Con un'unica doglianza l'appellante nel procedimento qui riunito n. 2254/2022, ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), nella forma dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Napoli, per non aver dato alcun pronunciamento sulla domanda di restituzione delle somme versate nel corso del primo grado di giudizio, pari ad € 78.802,66, e segnatamente, dopo l'ordinanza del 26.01.2017 con cui il giudicante aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

È evidente che non vi è sul punto alcuna statuizione né in motivazione, né in dispositivo.

Risulta inoltre che detta domanda era stata ritualmente formulata sin dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., dunque nel primo atto difensivo successivo all'adempimento spontaneo, e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale.

La doglianza è fondata.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di primo grado in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile anche in appello, ed anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (ex plurimis Cass. 24896/2023). Seguendo la *ratio* del predetto principio, può ritenersi ammissibile anche nel corso di primo grado, dopo le preclusioni per le domande nuove, qualora il pagamento sia avvenuto nel corso del giudizio stesso, come nell'ipotesi di decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c..

Pertanto sussiste l'omissione.

La domanda omessa va dunque vagliata ed in questa sede, rilevato che l'avvenuto pagamento non risulta in alcun modo contestato (anche in mancanza di riscontro documentale), la pronuncia di primo grado, caducando il provvedimento monitorio, costituiva un adeguato titolo restitutorio, per

cui detta domanda può senz'altro trovare accoglimento. La conferma, in questo secondo grado di giudizio, della non debenza del credito rafforza quanto detto.

Va, dunque, sul punto, riformata la sentenza di primo grado, e per l'effetto accolta la domanda restitutoria di € 78.802,66, a cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dal giorno del pagamento, in mancanza di preciso riscontro, individuabile nella proposizione della domanda, ovvero dal 7.4.2017 (Cass. 34001/2021, Cass. 5682/2023). Gli interessi sono al saggio legale e non a quello del D.lgs 231/2002, trattandosi di domanda assimilabile alla ripetizione dell'indebito e non a transazione commerciale.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato nella versione attualmente vigente, tenuto conto del valore della lite, € 78.802,66, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori prossimi ai minimi del corrispondente scaglione tariffario (da € 52.001,00 a € 260.000,00).

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia, nei confronti di D'Albora Maurizio e Coppola Vincenzo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:

- rigetta l'appello proposto da Maurizio d'Albora e Vincenzo Coppola;
- accoglie l'appello proposto dalla **Controparte_1** e, per l'effetto, modifica l'appellata sentenza aggiungendo la condanna di Maurizio d'Albora e Vincenzo Coppola, in solido, alla restituzione in favore della **Controparte_1** della somma di € 78.802,66, oltre gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento;
- condanna Maurizio d'Albora e Vincenzo Coppola, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della **Controparte_1** che liquida in € 1.165,00 per spese vive, € 7.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.P.R.. 115/2002, a carico di Maurizio d'Albora e Vincenzo Coppola.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.2.2026.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dott.ssa Nicoletta Celentano

dott. Eugenio Forgillo